

DELIBERAZIONE 18 NOVEMBRE 2025

490/2025/R/GAS

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI NON RISCOSSI AFFERENTI ALLE PARTITE ECONOMICHE DEL BILANCIAMENTO, INSORTE NEL PERIODO 1 DICEMBRE 2011 – 23 OTTOBRE 2012

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1362^a riunione del 18 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/1938 del 25 ottobre 2017 (di seguito Regolamento 2017/1938);
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 539/2012/R/gas;

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 144/2013/E/gas e il *“Resoconto dell'istruttoria conoscitiva relativa alle modalità di regolazione delle partite economiche del bilanciamento e delle azioni adottate a tutela del sistema relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, avviata con deliberazione 282/2012/R/gas, successivamente estesa al periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012 con la deliberazione 444/2012/R/gas”*;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 608/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 608/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas che approva il Testo integrato del Bilanciamento (di seguito: TIB);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 21 aprile 2017, n. 942 (di seguito: sentenza 942/2017);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 1630 (di seguito: sentenza 1630/2020);
- la comunicazione dell'Autorità del 25 marzo 2019 (prot. Autorità 7335 in pari data);
- la comunicazione di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam o responsabile del bilanciamento) del 2 maggio 2019 (prot. Autorità 11525 del 7 maggio 2019);
- la comunicazione di Snam del 7 aprile 2025 (prot. Autorità 24448 dell'8 aprile 2025);
- la comunicazione dell'Autorità del 7 agosto 2025 (prot. Autorità 56115 del 7 agosto 2025);
- la comunicazione di Snam del 22 settembre 2025 (prot. Autorità 65542 del 23 settembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità aveva definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale, che trova applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2011; tale disciplina è stata successivamente sostituita dal TIB;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità aveva previsto, in particolare, che qualora fossero emersi costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del bilanciamento non coperta dal sistema di garanzie, il responsabile del bilanciamento ne avrebbe dovuto dare comunicazione all'Autorità che ne avrebbe definito le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo (articolo 11);
- con la deliberazione ARG/gas 155/11, l'Autorità aveva stabilito le modalità transitorie relative alle partite economiche che insorgono nell'ambito del sistema di bilanciamento di cui alla richiamata deliberazione ARG/gas 45/11, prevedendo che:

- a) il responsabile del bilanciamento comunicasse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell'erogazione dei relativi ammontari;
- b) la Cassa erogasse i relativi ammontari entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione, a valere sul fondo appositamente costituito e alimentato dal corrispettivo CV^{BL};
- con la deliberazione 321/2012/R/gas, l'Autorità aveva previsto che, limitatamente ai crediti non corrisposti relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 comunicati dal responsabile del bilanciamento, la Cassa corrispondesse al responsabile del bilanciamento i relativi importi in dodici mensilità;
- con la deliberazione 351/2012/R/gas, l'Autorità aveva introdotto disposizioni in merito al richiamato corrispettivo CV^{BL} e aveva previsto un allungamento del periodo di rateizzazione già definito con la deliberazione 321/2012/R/gas, fissandolo inizialmente in 36 mensilità e stabilendo altresì un livello massimo mensile che la Cassa potesse erogare al responsabile del bilanciamento e, in caso di raggiungimento di tale livello, il conseguente aumento del periodo di rateizzazione;
- con la deliberazione 145/2013/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento volto a verificare la parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012;
- con la deliberazione 608/2015/R/gas l'Autorità ha concluso il procedimento avviato con la deliberazione 145/2013/R/gas, con un riconoscimento solo parziale, pari a euro 299.302.521 (comprensivi di IVA), rispetto agli importi chiesti da Snam, avendo escluso le somme corrispondenti ai crediti non riscossi relativi:
 - a) al ritardato blocco da parte di Snam delle transazioni al PSV eseguite dalla società Metanprogetti Service S.r.l.;
 - b) alla ritardata risoluzione del contratto di trasporto della società Gas & Oil Trader S.r.l.;
 - c) alla ritardata verifica delle fidejussioni presentate dalla società En Gas & Oil Trading S.p.A.;
- Snam ha presentato ricorso presso il giudice amministrativo avverso le disposizioni della deliberazione 608/2015/R/gas relative ai crediti non riconosciuti di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
- il TAR Lombardia con sentenza 942/2017 si è pronunciato sulla questione, da una parte, confermando a carico del responsabile del bilanciamento obblighi *“inerenti alla gestione del servizio pubblico di bilanciamento, che deve essere esercitato in modo da tutelare adeguatamente le ragioni del sistema, anche sotto il profilo del contenimento dell'esposizione debitoria degli utenti della rete di trasporto nei confronti del sistema stesso”* e, dall'altra, annullando parzialmente la deliberazione 608/2015/R/gas nella parte in cui lasciava a carico di Snam i debiti insoluti maturati prima del 18 aprile 2012: ciò in quanto, prima di tale data, secondo il giudice non poteva contestarsi a Snam un comportamento negligente (si fa riferimento, in particolare, ai crediti non riconosciuti di cui alla precedente lettera a));

- tale sentenza del Tar Lombardia è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza 1630/2020.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 7 aprile 2025, Snam ha trasmesso un quadro riepilogativo degli importi relativi ai crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento, per il periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, aggiornato tenendo conto dello stato delle azioni ingiuntive avviate nei confronti dei soggetti inadempienti del bilanciamento e dell'esito delle azioni intraprese per il recupero IVA per fatture emesse di cui non sono stati riscossi i relativi importi; con la medesima comunicazione, Snam ha altresì richiesto, anche in conformità con quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato, il riconoscimento di un ammontare economico pari a euro 45.359.087;
- tale importo comprende una quota a copertura degli interessi che, secondo Snam, dovrebbero essere maturati sugli importi riconosciuti dalla sentenza 1630/2020 del Consiglio di Stato, a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima sentenza, e determinati utilizzando il tasso di interesse previsto dalla deliberazione 351/2012/R/gas che, al punto 5, prevede che *“ai fini del calcolo degli interessi passivi, di cui al punto precedente, si applichino i medesimi criteri previsti al capitolo 18, paragrafo 4.3.3, del codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. per la rateizzazione dei corrispettivi relativi alle rettifiche tardive”*;
- con comunicazione del 7 agosto 2025, gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso a Snam le proprie risultanze istruttorie relativamente alla determinazione dell'ammontare richiesto per la copertura dei crediti non riscossi afferenti alle partite economiche del bilanciamento, condividendo l'esito del calcolo, compiuto da Snam, limitatamente agli importi riferiti al periodo 1 dicembre 2011 – 17 aprile 2012 dovuti in conseguenza di quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza 1630/2020;
- in relazione, invece, agli interessi su tali ultimi importi richiesti da Snam (pari, secondo le stime di quest'ultima a 18.262.125,98 euro), gli uffici dell'Autorità hanno rilevato che:
 - a) non sussistendo disposizioni specifiche ai fini della determinazione del tasso di interesse per il caso in esame, va applicato l'interesse legale di cui all'articolo 1284 c.c., primo comma;
 - b) i suddetti interessi decorrono dalla data di comunicazione di Snam degli importi da riconoscere (7 aprile 2025), e non dalla pubblicazione della sentenza 1630/2020;
- nel dettaglio, con riferimento alla precedente lettera b), gli uffici dell'Autorità hanno preliminarmente osservato come la decisione di parziale annullamento pronunciata dal Consiglio di Stato riguardo alla deliberazione 608/2015/R/gas incida su un interesse pretensivo vantato da Snam, ossia l'interesse ad ottenere la copertura dei crediti non riscossi, evidenziando come il solo effetto demolitorio della pronuncia del giudice amministrativo non fosse sufficiente a soddisfare pienamente la pretesa vantata da Snam; tale pretesa andava, infatti, soddisfatta mediante una ulteriore

- attività consistente, innanzi tutto, nella determinazione dell'esatto importo dovuto a Snam e nella successiva restituzione degli importi da parte di Cassa;
- tale determinazione, però, è stata compiuta da Snam solo con l'ultima comunicazione del 7 aprile 2025, e solo a partire da tale data il credito della società può essere considerato liquido ed esigibile;
 - quanto, invece, all'applicazione degli interessi legali di cui alla precedente lettera a), gli uffici dell'Autorità hanno rilevato l'inconferenza della disciplina della deliberazione 351/2012/R/gas invocata da Snam, che aveva a oggetto una fattispecie e una causa giustificatrice specifica, che non può essere estesa al caso in esame;
 - infine, le risultanze istruttorie hanno altresì previsto che, ai fini della determinazione degli interessi, siano anche considerati quelli dovuti da Snam alla Cassa relativamente agli importi recuperati dalle procedure fallimentari che hanno riguardato i soggetti inadempienti per quanto concerne i crediti riconosciuti ai sensi della deliberazione 608/2015/R/gas e quelli oggetto del recupero dell'IVA versata all'Erario per fatture emesse di cui non sono stati riscossi i relativi importi;
 - con comunicazione del 22 settembre 2025, Snam ha contestato la ricostruzione degli uffici dell'Autorità in relazione alla data di decorrenza degli interessi relativi ai crediti derivanti dalla decisione del Consiglio di Stato, sostenendo che *“l'annullamento pronunciato dal giudice amministrativo opera ex tunc e comporta la caducazione retroattiva del provvedimento impugnato nella parte relativa, con l'effetto di riammettere ab origine tali posizioni nel novero dei crediti da ritenersi riconosciuti”*;
 - inoltre, Snam ha osservato, con riferimento ai crediti non riscossi nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012, che tutti gli importi relativi a tale periodo, inclusi quindi quelli relativi a Metanprogetti Service ed En Gas & Oil Trading Italia, debbano ricevere il medesimo trattamento già riservato dall'Autorità con deliberazione 608/2015/R/gas, tanto sotto il profilo della riconoscibilità quanto sotto quello della maturazione degli interessi; pertanto, secondo Snam, essi devono considerarsi crediti non solo esigibili, ma altresì certi e liquidi, al pari di quelli ammessi *ab origine* con la deliberazione 608/2015/R/gas;
 - in conseguenza di quanto sopra argomentato, Snam ha trasmesso una nuova rideterminazione degli interessi maturati per le partite economiche sopra richiamate applicando il tasso di interesse previsto dalla deliberazione 351/2012/R/gas dalla data di comunicazione del credito non riscosso alla Cassa nel 2012 sino al termine del periodo di rateizzazione previsto dalla medesima deliberazione, e l'interesse legale per il periodo successivo, modificando la sua ricostruzione rispetto alla comunicazione del 7 aprile 2025;
 - inoltre, Snam ha tenuto conto degli interessi maturati sulle partite economiche da riconoscere a Cassa in relazione agli importi recuperati in esito alle procedure fallimentari e dell'IVA;
 - alla luce delle considerazioni sopra riportate, con la medesima comunicazione Snam ha rideterminato in complessivi 35.657.705 euro l'ammontare, comprensivo degli interessi da ricevere a copertura dei crediti non riscossi relativi a partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 23 ottobre 2012; tale calcolo

è stato effettuato tenendo parzialmente conto delle risultanze istruttorie trasmesse con comunicazione 7 agosto 2025 al netto della parte contestata da Snam relativamente alla data di decorrenza degli interessi associati ai crediti derivanti dalla decisione del Consiglio di Stato.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- gli argomenti svolti da Snam, soprattutto con la comunicazione del 22 settembre 2025, non possono essere condivisi per le seguenti ragioni;
- in via preliminare, deve osservarsi che, a seguito della pubblicazione della sentenza 1630/2020 del Consiglio di Stato, era onere di Snam – nell’ambito dei consueti aggiornamenti trasmessi periodicamente all’Autorità e alla Cassa ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del TIB – comunicare l’impatto di tale decisione sul *quantum* dei crediti non riscossi, tenuto conto che il giudice amministrativo ha annullato solo parzialmente la deliberazione 608/2015/R/gas, individuando la data del 18 aprile 2012 come data per determinare i crediti non riscossi riconoscibili e quelli non riconoscibili;
- inoltre, tale aggiornamento sarebbe stato quantomai necessario al fine di tener conto degli importi recuperati dalle procedure fallimentari che hanno riguardato i soggetti inadempienti per quanto concerne i crediti riconosciuti ai sensi della deliberazione 608/2015/R/gas e quelli oggetto del recupero dell’IVA versata all’Erario per fatture emesse di cui non sono stati riscossi i relativi importi; si tratta evidentemente di informazioni nella sola disponibilità di Snam; ciò in quanto, come chiarito dalla medesima deliberazione 608/2015/R/gas, Snam Rete Gas ha diritto di trattenere i crediti relativi alle partite economiche del bilanciamento eventualmente recuperati in esito alle azioni intraprese nei confronti delle società Metanprogetti Service S.r.l., Gas & Oil Trader S.r.l, En Gas & Oil Trading S.p.A. e relativi aventi causa, nella misura corrispondente agli importi non riconosciuti;
- ai sensi dell’articolo 1282 c.c., come noto, i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente;
- ora, tenuto conto che gli interessi decorrono dal momento dell’esigibilità del credito, ossia da quando il credito non è soggetto a termine o condizione, e dalla sua liquidità, vale a dire da quanto è determinato nel suo ammontare, gli interessi sui crediti di cui si discute non possono che decorrere dalla comunicazione del 7 aprile 2025; ciò in quanto con la sentenza 1630/2020 il Consiglio di Stato ha solo parzialmente annullato la deliberazione 608/2015/R/gas, rilevando la mancata diligenza di Snam solo da una certa data in poi, con la conseguenza che, ai fini dell’esecuzione della sentenza medesima, è comunque necessaria un’attività di riquantificazione dei crediti non riscossi da parte di Snam – e sulla base di informazioni che, come ricordato sopra, erano nella disponibilità di detta società; tale attività di riquantificazione è stata compiuta solo con la comunicazione del 7 aprile 2025, ed è stata ritenuta corretta dagli uffici dell’Autorità;

- prima di tale riquantificazione, pertanto, il credito vantato da Snam non può essere considerato liquido, e, quindi, nessun interesse poteva maturare;
- in merito al saggio di interesse applicabile, diversamente da quanto sostenuto da Snam, e coerentemente con quanto indicato nelle risultanze istruttorie, la deliberazione 351/2012/R/gas riguarda una situazione ben specifica e circoscritta, legata alla decisione all'epoca assunta unilateralmente dall'Autorità di allungare il piano di rateizzazione già definito con la deliberazione 321/2012/R/gas; in particolare, infatti:
 - con la deliberazione 351/2012/R/gas, l'Autorità aveva previsto che gli importi relativi ai crediti che all'epoca si erano maturati nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 non fossero pagati in un'unica soluzione, ma fossero versati con rate mensili; tale decisione unilaterale di dilazionare i pagamenti degli importi dovuti a Snam è stata compensata dall'Autorità prevedendo un saggio di interesse più elevato di quello legale (cfr. punto 5 della deliberazione);
 - tuttavia, i crediti di cui oggi si discute non sono stati contemplati nel calcolo degli importi da rateizzare (non essendo, infatti, all'epoca nemmeno riconosciuti dall'Autorità);
- in mancanza, pertanto, di una specifica disposizione, deve applicarsi il saggio legale di cui all'articolo 1284 c.c., primo comma.

RITENUTO CHE:

- alla luce delle considerazioni sopra svolte, debbano confermarsi i contenuti delle risultanze istruttorie del 7 agosto 2025;
- alla luce di quanto sopra riportato, sia pertanto necessario dare mandato alla Cassa di versare a Snam un importo pari a 26.814.537,42 euro, determinato quale differenza delle partite economiche in dare:
 1. ammontari di cui al punto 4 della deliberazione 351/2012/R/gas, ricompresi tra quelli già riconosciuti con deliberazione 608/2015/R/gas, pari a 14.396.847,38 euro;
 2. importi relativi ai crediti riconosciuti a Snam in ragione della Sentenza 1630/2020, pari a 35.711.687,62 euro;
 3. interessi maturati alla data del 29 dicembre 2025 in relazione agli importi di cui al precedente punto 1, pari a 1.623.253,72 euro;
 4. interessi maturati alla data del 29 dicembre 2025 in relazione agli importi di cui al precedente punto 2, pari a 475.502,40 euro;
 5. importi relativi ai crediti non corrisposti da Netenergy Service S.r.l., pari a 945.831,80 euro;
 6. interessi maturati alla data del 29 dicembre 2025 in relazione agli importi di cui al precedente punto 5, pari a 124.044,42 euro;e di quelle in avere:
 7. aggiustamenti degli importi riconosciuti a Snam ex deliberazione 608/2015/R/gas per le società Elettrogas S.p.A., Gas & Oil Trader S.r.l. e Metanprogetti Service S.r.l., pari a 161.179,41 euro;

8. importi relativi ai crediti recuperati in esito alle procedure fallimentari e oggetto di recuperi dell'IVA, ulteriori rispetto a quelli trattenuti da Snam ai sensi della deliberazione 608/2015/R/gas e già insiti nel punto 2., pari a 24.072.926,48 euro;
9. interessi maturati alla data del 29 dicembre 2025 in relazione agli importi di cui al precedente punto 8, pari a 2.228.524,03 euro.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto inerente all'ottemperanza di decisioni giurisdizionali

DELIBERA

1. di prevedere che, con valuta del 30 dicembre 2025, la Cassa per i servizi energetici e ambientali versi a Snam l'importo di 26.814.537,42 euro a valere sul fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui al comma 8.1 del TIB;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini